

“PROTOCOLLO DI INTESA”

TRA

L'ASP di Ragusa nella persona del Direttore Generale Arch. Angelo Aliquò, domiciliato per la carica presso la sede dell'ASP in Ragusa, Piazza Igea n. 1 C.F. e P.IVA: 01426410880

E

La Cooperativa Sociale FILOTEA nella persona del rappresentante legale Maria Teresa Spadaro, domiciliata presso la sede legale in Comiso in via Veneto n. 40 – Reg. Trib. Ragusa n. 115831 P.IVA: 01393050883)

Enti che di seguito saranno denominati rispettivamente ASP RG e FILOTEA

PREMESSO

- che l'ASP di Ragusa tra i suoi servizi fornisce supporto psicologico e farmacologico a soggetti vulnerabili vittime di torture, violenze e trattamenti inumani;
- che FILOTEA esercita dal 2009 ad oggi attività di accoglienza per minori e adulti stranieri richiedenti asilo e/o rifugiati nel territorio della Provincia di Ragusa in comunità alloggio per minori, gruppi appartamento, Progetti SPRAR e CAS;
- che la stessa ha, nel proprio organico, mediatori linguistico-culturali di varie lingue e culture nonché personale qualificato al sostegno socio-psicologico (psicologi, assistenti sociali, infermieri e OSA);
- che è iscritta alla prima sezione del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n.286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e dell'art.52 del DPR 31 agosto 1999, n.394, Regolamento di attuazione del suddetto Testo unico, così come modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n.334, con il numero d'iscrizione A/901/2014/RG.;
- che attualmente la stessa ospita nelle proprie strutture soggetti vulnerabili richiedenti protezione internazionale, vittime di torture, violenze e trattamenti inumani.
- che l'ASP RG, tra i propri fini istituzionali, fornisce supporto psicologico e farmacologico a soggetti vulnerabili vittime di torture, violenze e trattamenti inumani ed ha già svolto, su richiesta di

FILOTEA e per i soggetti dalla stessa ospitati o assistiti, dette prestazioni in collaborazione con la predetta Cooperativa;

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 FINALITA'

1. Le Parti come sopra indicate si impegnano a promuovere e sostenere una collaborazione stabile, con particolare riferimento ai seguenti servizi dell'ASP-RG:

- SERVIZIO DI PSICOLOGIA
- NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
- DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Obiettivo comune è quello di fornire un servizio quanto più integrato ai pazienti destinatari secondo quanto meglio descritto negli articoli successivi:

Art. 2 OBIETTIVI

1. Le parti convengono sulla necessità di collaborare per fornire idonee misure di sostegno nei confronti delle condizioni di vulnerabilità e strumenti di riabilitazione per le vittime di tortura o di situazioni di grave violenza;

Art. 3 DESTINATARI

1. Sono destinatari della presente collaborazione soggetti vulnerabili richiedenti protezione internazionale, vittime di torture, violenze e trattamenti inumani ospiti presso una delle strutture di FILOTEA.

Art. 4 OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Le Parti si impegnano a collaborare nell'ambito delle rispettive azioni istituzionali **senza alcun onere economico aggiuntivo a proprio carico.**

2. In particolare, l'ASP di Ragusa attraverso i propri servizi, si impegna alle seguenti attività:

ASP RG - SERVIZIO DI PSICOLOGIA si impegna a:

Esprimere una valutazione psicologica di casi critici e situazioni di vulnerabilità emotiva;

ASP RG-NEUROPSICHIATRIA INFANTILE si impegna a :

Fornire misure di sostegno in caso di disturbi del sonno, dell'umore, comportamentali o per tutta la sfera dei sintomi neurologici a carico dei minori ospiti nelle strutture idonee;

ASP RG-DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Fornire consulenza e sostegno farmacologico nei casi di grave scompenso psichico.

3. FILOTEA si impegna a:

1. Svolgere uno screening iniziale e a monitorare la condizione psicologica dei propri ospiti;
2. Prendere in carico, laddove possibile, situazioni di vulnerabilità utilizzando le proprie risorse umane o quelle di enti e associazioni partner;
3. Segnalare all' ASP di RG i casi di particolare criticità;
4. Mettere a disposizione i propri mediatori linguistico culturali;

Art. 4 CONTROVERSIE E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

1. Per ogni eventuale controversia derivante dalla presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Ragusa.
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle normative vigenti in materia di assistenza sanitaria ai soggetti immigrati.

Art. 5 DURATA

1. La presente convenzione ha durata biennale, senza tacito rinnovo e decorre dalla data di sottoscrizione.
2. L'eventuale rinnovo dovrà essere concordato tra le parti almeno tre mesi prima della scadenza.
3. La convenzione potrà essere volontariamente risolta da ciascuna parte prima della naturale scadenza con comunicazione inviata con raccomandata a.r. con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di risoluzione.
4. La convenzione verrà registrata solamente in caso d'uso ed il relativo onere graverà sulla parte che abbia interesse.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN RAGUSA IL

Per ASP – RG _____

Per FILOTEA _____